



La presente informativa è destinata agli stabilimenti che lavorano prodotti non di origine animale.  
Per le informazioni relative agli stabilimenti lavorano prodotti di origine animale si dovrà fare  
riferimento all' U.O. Igiene sanità pubblica veterinaria.

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 02 febbraio 2021, n. 32 (di seguito decreto) **in sostituzione del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194** le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Aziende Sanitarie Locali continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

In particolare il nuovo decreto ha modificato l'elenco degli stabilimenti assoggettati alle tariffe forfettarie che sono dunque disciplinate dalla Sezione 6, tabella A, dell'allegato 2 del decreto.

In base alle nuove disposizioni, le tariffe forfettarie vengono differenziate in base al rischio basso/medio/alto degli stabilimenti e non più, come disposto precedentemente, in base al quantitativo del prodotto.

#### **IMPRESE ALIMENTARI ASSOGGETTATE ALLE TARIFFE FORFETTARIE ANNUE**

Sono assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una **quantità superiore al 50%** della propria merce derivante da una delle attività elencate nell'allegato 2 sezione 6 tabella A. Detta tabella riporta anche tipologie di attività per le quali non è previsto il pagamento della tariffa (ad es. Ristorazione pubblica, Commercio al dettaglio di alimenti e bevande etc) come si può vedere dall'esempio sottostante.

<b>Ristorazione pubblica</b>	<b>Esclusione dal pagamento della tariffa</b>			
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, <i>cash and carry</i>	Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli	200	400	800
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	Escluso dal pagamento della tariffa			
Commercio ambulante	Escluso dal pagamento della tariffa			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti.	200	400	800

Per tale ragione si consiglia di prendere visione della tabella A dell'allegato sopracitato.

## COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda provinciale per i servizi sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica entro il **31 gennaio 2022**, l'**autodichiarazione** compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (art. 13, c. 3).

Con l'autodichiarazione si dichiarano se ricorrono o meno le condizioni per l'applicazione della tariffa, ovvero:

1. **di essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa** forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente, ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;
2. **di NON essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria** annua in quanto, nell'anno solare precedente  
|\_| NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;  
|\_| ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;  
|\_| ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio;  
|\_| ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d)  
|\_| l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale"):

Le tipologie di attività presenti nella tabella A e che già nella stessa risultano escluse dal pagamento della tariffa forfettaria - ad es. Ristorazione pubblica, Commercio al dettaglio di alimenti e bevande c - non incorrono in conseguenze in caso di mancata presentazione di autodichiarazione.

Si fa presente che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari applicherà la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del d.lgs 32/2021 anche in assenza di autodichiarazione.

Per tale ragione è importante trasmettere l'autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022 soprattutto per le imprese alimentari che svolgono una o più delle attività presenti nell'elenco sotto riportato.

### Elenco imprese assoggettabili alle tariffe forfettarie annue

- Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
- Produzione di bevande di frutta /ortaggi
- Produzione di olii e grassi vegetali
- Produzione di bevande alcoliche
- Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi
- Produzione di zucchero
- Lavorazione del caffè
- Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi (Inclusi i botanicals ai sensi delle LL.GG. Ministero della salute e del DM 10 agosto 2018)
- Produzione di pasta secca e/o fresca
- Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi

- Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)
- Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle etc
- Produzione di cibi pronti in genere Inclusive le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività
- Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
- Sale Produzione, lavorazione e/o confezionamento del sale
- Ristorazione collettiva (comunità ed eventi) Inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti). Sono esclusi: + i terminali di sola somministrazione dei pasti i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso (cook and serve), senza trasporto
- Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry (Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli)
- Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento (La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti. Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto)
- Piattaforma di distribuzione alimenti
- Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti
- Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli
- Produzione e/o confezionamento di: integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali
- Produzione e/o confezionamento di: alimenti destinati alla prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
- Produzione e confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari
- Deposito frigorifero autonomo

Per gli anni successivi non sarà necessaria una nuova autodichiarazione se non in caso di variazioni che possono modificare l'applicazione delle tariffe. L'APSS provvederà comunque ad inoltrare l'avviso di pagamento entro il 31 marzo.

### COME DEVE ESSERE PRESENTATA L'AUTODICHIARAZIONE

L'autodichiarazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio esclusivamente via PEC all' indirizzo:

[igienepubblica@pec.apss.tn.it](mailto:igienepubblica@pec.apss.tn.it)

Oltre al modello compilato dell'**autodichiarazione** dovrà essere allagata copia di un **documento di identità** del sottoscrittore

### COSA AVVIENE DOPO

L'U.O. Igiene sanità Pubblica provvederà al calcolo della tariffa per gli stabilimenti da assoggettare al pagamento della stessa sulla scorta di quanto dichiarato, della tipologia di attività svolta e della classe di rischio.

Entro il **31 marzo 2022** provvederà ad emettere ed inviare via PEC alle singole imprese **l'avviso di pagamento della tariffa che dovrà essere saldata a mezzo Pago.Pa. entro 60 gg dal ricevimento dello stesso.**

Si fa presente che le nuove fasce delle tariffe sono definite in base al livello di rischio dei laboratori/stabilimenti e non più alle quantità prodotte.

Il livello di rischio viene stabilito dall'APSS anche in relazione al tipo di attività svolta dall'azienda (prodotti alimentari più o meno a rischio) e alle eventuali criticità rilevate nel corso dei controlli ispettivi sull'azienda stessa (chi è stato oggetto di rilievi, non conformità, verbali sanzionatori, vede aumentare la propria classe di rischio).

Le tariffe forfettarie annue previste dal d.lgs 32/2021 sono maggiorate dello 0,5%, ai sensi dell'art. 8, c. 4 pertanto l'importo per gli stabilimenti con:

livello di **rischio basso** è di **201€**

livello di **rischio medio** è di **402€**

livello di **rischio alto** è di **804€**

E' stato chiarito inoltre che le tariffe del decreto sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/2021

**Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.**

**Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento.**

Attività produttiva dello stabilimento	Note	Livello di rischio		
		Basso	Medio	Alto
Caccia Attività registrate 852	Esclusione produzione primaria			
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	Esclusione Produzione Primaria			
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta vegetali spontanei	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)		200	400	800
Produzione di bevande di frutta /ortaggi		200	400	800
Produzione di oli e grassi vegetali		200	400	800
Produzione di bevande alcoliche		200	400	800
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi		200	400	800
Produzione di zucchero		200	400	800
Lavorazione del caffè		200	400	800
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	Inclusi i botanicals ai sensi delle LL.GG. Ministero della salute e del DM 10 agosto 2018	200	400	800
Produzione di pasta secca e/o fresca		200	400	800
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi		200	400	800
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)		200	400	800
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.		200	400	800
Produzione di cibi pronti in genere	Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività.	200	400	800

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		200	400	800
Sale	Produzione, lavorazione e/o confezionamento del sale	200	400	800
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Macellazione di avicimicoli presso aziende agricole	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800

Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apario (in stabilimenti registrati o riconosciuti): miele, propoli, pappa reale, polline, ecc. Sono compresi stabilimenti registrati e riconosciuti che effettuano la lavorazione e/o miscelazione del miele e dei prodotti dell'apario (attività post primaria)	200	400	800
Imprese registrate 852 che effettuano attività di centro di raccolta uova (CC) non annesso a stabilimento riconosciuto		200	400	800
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	Inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti). Sono esclusi: - i terminali di sola somministrazione dei pasti;	200	400	800

	– i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso ( <i>cook and serve</i> ), senza trasporto			
Ristorazione pubblica	Esclusione dal pagamento della tariffa			
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, <i>cash and carry</i>	Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli	200	400	800
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	Escluso dal pagamento della tariffa			
Commercio ambulante	Escluso dal pagamento della tariffa			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti.  Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto	200	400	800
Piattaforma di distribuzione alimenti		200	400	800
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti		200	400	800
Trasporto di alimenti e bevande conto terzi	Escluso dal pagamento della tariffa			
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli		200	400	800
Industrie Produzione/Trasformazione/Confezionamento Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex direttiva 2009/39/CE e modifiche e/o	Produzione e/o confezionamento di: – integratori alimentari ex direttiva	200	400	800

aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia	2002/46/CE – alimenti addizionati di vitamine e minerali ex regolamento (CE) n. 1925/2006			
Industrie Produzione/Trasformazione/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (direttiva 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (direttiva 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (direttiva 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia	Produzione e/o confezionamento di: – alimenti destinati alla prima infanzia (direttiva 2009/39/CE; direttiva 2006/141/CE e direttiva 125/2006/CE) – alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (dir. 2009/39/CE; dir. 1999/21/CE, dir. 141/2006/CE)  – alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie ii) e iii) (dir. 2009/39/CE)	200	400	800
Produzione e confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	Produzione e/o confezionamento e/o deposito all'ingrosso di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	200	400	800
Deposito frigorifero autonomo – CS		200	400	800
Impianto autonomo di riconfezionamento –RW	Sono compresi gli stabilimenti che effettuano cernita, frazionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca	200	400	800
Mercato all'ingrosso – WM	Allegato 2, sezione 5	200	400	800
I Carni di ungulati domestici: Macelli - SH bovini, suini, ovini,	Allegato 2, sezione 1			

caprini, equini, ratti				
I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
III Carni di selvaggina allevata: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina- GHE	Allegato 2, sezione 3			
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – MM		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Preparazioni di carni – MP		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate Meccanicamente – MSM		200	400	800
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP	Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell'allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell'allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca.	200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di deparazione – PC		200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC		200	400	800

VII Prodotti della pesca: Nave officina - FV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero - ZV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi - FFPP	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente - MSM		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione - PP		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Mercato ittico - WM	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste - AH	Allegato 2, Sezione 5			
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta - CC	Tariffa della sezione 6 prevista solo se il Centro di raccolta - CC è autonomo	200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura - PP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio - EPC		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide - LEP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Macello - SH		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta - CC		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di	Sono compresi tutti gli stabilimenti che	200	400	800

trasformazione - PP	procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati			
XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli) - CC		200	400	800
XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli) - CC		200	400	800
XV Collagene: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XVI Prodotti altamente raffinati - PP	Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi	200	400	800